



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1581/2014** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, presso il difensore avv. **[REDACTED]**;

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**),
[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**),
[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), tutti in persona del
legale rap.te p.t., tutti con il patrocinio dell'avv. **MAGGIO
FEDERICO**, elettivamente domiciliati in **VIA NAZIONALE 574
84034 PADULA** presso il predetto difensore;

CONVENUTI

Il Giudice, Dr. Giuseppe Bosone;

LETTI gli atti;

SCIOGLIENDO la riserva che precede;

VISTA l'eccezione preliminare di incompetenza per valore tempestivamente sollevata dai convenuti costituiti, i quali hanno dedotto la competenza del Giudice di Pace;

CONSIDERATO che la domanda principale ha ad oggetto un credito pari ad **€ 4.731,98** e che anche a voler calcolare, sulla sorta capitale, gli interessi al tasso legale di cui al codice civile, già maturati al momento dell'instaurazione del giudizio, con decorrenza dal 10.01.2013 al 29.10.2014, data dell'ultima notifica, (cfr. le conclusioni riportate in citazione, ricordando che a mente



dell'art. 10 co. 1 cod. proc. civ. *“il valore della causa ... si determina dalla domanda”*), ammontanti ad € 181,96, non appare superata, sia pure di poco, la «soglia» di competenza *ratione valoris* del Giudice di Pace, ex art. 7, comma 1, novella formulazione, cod. proc. civ.;

OSSERVATO, peraltro, che la proposizione della domanda riconvenzionale per un valore (ma come si vedrà non per materia) di sicura competenza del Tribunale (i convenuti, infatti, chiedono a loro volta la condanna dell'attore al pagamento in loro favore della somma di € 11.214,00) non vale a radicare la competenza per valore del Tribunale sulla domanda principale: ed infatti sul punto si condivide il principio espresso dai Giudice della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“la norma dell'art. 36 cod. proc. civ., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l'incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l'incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale”* (cfr. Cass. n. 2827 del 25/03/1999);

VISTA l'eccezione di incompetenza per materia sollevata in prima udienza dalla società attrice in relazione alla domanda riconvenzionale, in quanto secondo le disposizioni normative vigenti è la Corte di Appello competente a decidere sulle domande di liquidazione delle indennità da occupazione legittima;

CONSIDERATO che, secondo le allegazioni di parte convenuta, l'originario provvedimento di occupazione del 14.6.2000, finalizzato alla realizzazione di lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3, aveva riguardato un'area della superficie di mq 1.069, ma che successivamente di tale maggiore superficie era stata restituita ai proprietari con provvedimento del 25.6.2012 un'area di minore estensione pari a mq 534, con emissione del decreto di esproprio in relazione ad un'area di mq 535;

CONSIDERATO che tale minore superficie era stata anch'essa oggetto di occupazione legittima in forza del citato provvedimento del 14.6.2000 ed è rimasta occupata a tale titolo fino al quando è stata restituita ai legittimi proprietari, a nulla rilevando, per escluderne la natura di occupazione legittima, che il provvedimento di espropriazione abbia riguardato una superficie di minore estensione;

RITENUTO che in tali ipotesi il diritto all'indennità da occupazione legittima va riconosciuto, in applicazione della speciale competenza in unico grado, prevista dall'art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dalla Corte d'Appello in conseguenza dell'emissione di un decreto di occupazione temporanea, atteso che è tale il decreto che determina, dal momento della sua emissione, l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale che giustifica l'indennità;

RITENUTO, altresì, che la speciale competenza della Corte di Appello sussista non solo in ipotesi di opposizione alla stima, ma anche qualora all'esito di una procedura ablativa del tutto legittima (come quella di specie) si proponga domanda di determinazione della



relativa indennità (argomentando, tra le altre, dalle motivazioni di Cass. n. 19632 del 2004);

RITENUTO, in definitiva, che sia in relazione alla domanda principale che a quello riconvenzionale debba essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito, per valore nel primo caso e per materia nel secondo, con conseguente devoluzione delle controversie rispettivamente al Giudice di Pace di Sala Consilina ed alla Corte di Appello di Potenza;

RITENUTO infine che, in ragione della reciproca soccombenza sulle questioni di competenza sopra esaminate, debba essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

1. **DICHIARA**, per le causali di cui in motivazione, l'incompetenza per valore del Tribunale di Lagonegro sulla domanda principale, per essere competente il Giudice di Pace di Sala Consilina;
2. **DICHIARA**, per le causali di cui in motivazione, l'incompetenza per materia del Tribunale di Lagonegro sulla domanda riconvenzionale, per essere competente la Corte di Appello di Potenza;
3. **LETTO** l'art. 50 cod. proc. civ., **ASSEGNA** alle parti termine di giorni 90 per la riassunzione dei giudizi rispettivamente innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina per la domanda principale ed alla Corte di Appello di Potenza per la domanda riconvenzionale;
3. **COMPENSA** le spese della presente fase di giudizio;
4. **ORDINA** la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi.

Lagonegro, 15.10.2015

Il Giudice
Dr. Giuseppe Bosone